

Trust di famiglia

LETTERA AD UNA SIGNORA...

Un trust per la conservazione del patrimonio familiare può consentire che la ricchezza accumulata da una generazione non sia dissipata da quelle successive. Vi è alla base, prima ancora di un'esigenza economica, un'impostazione etica del rapporto con la ricchezza: il valore del risparmio

A family trust can achieve the goal of preserving the accumulated wealth, avoiding its dissipation and granting to the future beneficiaries the enjoyment of a sound financial situation. Nowadays, after the Italian ratification of The Hague Convention, Italian citizens are allowed to put their domestic assets in trusts with Italian trustees and beneficiaries, having the certainty regarding to legal effects of their disposal

di Stefano Marchese

— Cara Signora, quando Lei mi chiese di scrivere l'atto istitutivo del suo trust, mi venne in mente quella pagina de "La Repubblica" di Platone, in cui si svolge un dialogo tra Socrate e Cefalo¹.

Il primo chiedeva al secondo: "La maggior parte dei tuoi averi, Cefalo, l'hai ereditata o accumulata tu stesso?"

E quello rispondeva: "Vuoi sapere quanto ho accumulato, Socrate? In affari mi sono accontentato della via intermedia tra mio nonno e mio padre. Il nonno, mio omonimo, ereditò più o meno la sostanza che ora possiedo io, e la accrebbe di molto. Invece mio padre Lisia la diminuì un po' rispetto alla consistenza attuale. A me basta lasciare ai miei figli un patrimonio non minore, anzi un po' maggiore di quello che ho ereditato io". Al che Socrate gli rispose: "Ti ho fatto questa domanda perché mi era sembrato che tu fossi poco amante del denaro, come fanno in genere quelli che non l'hanno guadagnato da sé. Invece, chi se l'è guadagnato lo apprezza il doppio degli altri...". Socrate però incalzava: "Ma voglio farti un'altra domanda: qual è il massimo vantaggio che ritieni di avere ritratto dal possesso di un patrimonio ingente?" E il secondo, tra l'altro, rispondeva: "Io ritengo che essere ricchi sia un bene molto prezioso, ma non per chiunque, bensì solo per un uomo equilibrato. La ricchezza offre infatti un contributo decisivo a non ingannare né mentire, neppure involontariamente; a non essere debitori di denaro ad un uomo ... Certo, la ricchezza comporta molti altri vantaggi; ma, tutto sommato, per un uomo assennato questa mi sembra la sua massima utilità".

Queste parole, scritte quasi duemilacinquecento anni fa, da un filosofo come Platone, che certo non poteva dirsi "materialista", sono dense di riflessioni. Vi è qui il concetto del dovere di tramandare la ricchezza ereditata per le future generazioni, del diverso rapporto che si ha con il denaro che è frutto del proprio lavoro rispetto a quello che è giunto per eredità, del grande valore del denaro per essere liberi e indipendenti, per essere tranquilli almeno dai rischi economici delle avversità della vita; ma vi è anche la consapevolezza che una grande ricchezza possa essere un onere ed un grave impegno, che solo un uomo equilibrato e assennato può sopportare. In difetto — di equilibrio o di senno — la ricchezza può essere come un potente ordigno lasciato nelle mani di un fanciullo: lo può condurre alla rovina, al vizio, alla perdita della propria umanità.

A queste parole ho pensato, dunque, cara Signora, nell'accingermi a raccogliere le idee per stilare il testo dell'atto del suo trust.

Sulla ricchezza

Sarà per le mie giovanili letture weberiane², ma mi sono convinto che la ricchezza non è di chi ne è proprietario in un certo momento, ma di chi l'ha creata e costruita. Costui può disporne come meglio crede. L'accumulo di ricchezza è alla base del progresso economico e spirituale della società, come ci insegna la storia economica. Tutti i periodi più fiorenti e più felici della nostra storia avevano alle loro spalle un fattore comune: l'accumulo di ricchezza. Questo avvenne nel Rinascimento, questo avvenne con la rivoluzione industriale, e in molte altre

occasioni, come agevolmente si può vedere sfogliando un qualsiasi libro di storia economica.

Chi, dunque, come lei e suo marito, ha accumulato ricchezza nel corso di una vita votata ai valori della laboriosità, dell'intraprendenza, della parsimonia, della previdenza per sé e per i propri cari, del risparmio, della misura nel tenore di vita, della moderazione, non soltanto ha fatto del bene a sé stesso, evitandogli di trascorrere la propria esistenza con l'affanno del futuro finanziario; non soltanto ha fatto del bene alla propria famiglia, consentendo a chi è venuto dopo di lui di poter vivere senza gli affanni di mezzi stentati e di poter compiere un percorso di studi adatto alle proprie inclinazioni, per porsi nel mondo del lavoro in posizione di certo avvantaggiata rispetto a chi, non per sua scelta, ma per nascita da origini modeste, tale posizione di partenza non ha potuto avere. Ma questo sarebbe poco. Con la ricchezza investita nelle aziende che Lei ha posseduto e possiede, Lei ha creato molti posti di lavoro, ha dato modo a molte famiglie di vivere in serenità, in Italia e all'estero; con la ricchezza investita in obbligazioni, ha finanziato i progetti di sviluppo di altre imprese; insomma, la sua ricchezza, sapientemente investita, non solo ha saputo produrre frutti, ma ha contribuito al progresso e alla crescita della ricchezza collettiva.

Dicevo prima che la ricchezza che ciascuno ha prodotto davvero gli appartiene. In questo senso, può farne quello che vuole. Se tuttavia la dissipa, pur essendo padrone di farlo, non gioverà né a se stesso né agli altri, ed averla prodotta non sarà servito a nulla. Diversamente deve dirsi della ricchezza ereditata. Pur avendone la proprietà, noi ne siamo solo custodi, nell'interesse delle generazioni future. Da essa potremo attingere in caso di bisogno, di vera necessità, ma ove la dissipassimo commetteremmo un delitto: sarebbe un furto nei confronti di chi gliel'ha trasmessa che ha fatto in modo di preservarla per le generazioni future; sarebbe un furto a danno delle generazioni future, che legittimamente hanno diritto di poter contare sulla stessa.

Della ricchezza ereditata, dunque, moralmente, non siamo proprietari, ma solo custodi. E come custodi dobbiamo preservarla, e farla fruttare, e poterne disporne per il suo vero scopo: la previdenza, la libertà, l'indipendenza. Indipendenza. Questo è il nome che Lei ha voluto dare al

Suo trust, e scelta migliore non poteva fare. La ricchezza rende liberi e indipendenti. Ricorda Dante?

*"Tu proverai sì come sa di sale
lo pane altrui, e come è duro calle
lo scendere e l' salir per l'altrui scale"*¹.

Sull'etica del denaro

In queste poche riflessioni è condensata l'essenza del suo trust. La sua ricchezza non verrà dissipata da una persona che, per i casi fortuiti dello svolgersi delle generazioni, potrebbe essere poco assennata. Con il suo *trust* Lei impedirà che quel delitto, cui ho accennato prima, possa venire perpetrato. Con il suo *trust* Lei eviterà che qualche debole, che dovesse appartenere alla sua discendenza, facendo un cattivo uso della ricchezza si rovini, cadendo nel vizio e in una vita scellerata.

Cosa dice, in poche parole, il suo atto di *trust*?

Dice che la sua ricchezza non apparterrà a chi Le succederà, ma costoro ne dovranno essere diligenti custodi. Dice che coloro che formeranno la sua discendenza potranno contare su quella ricchezza in caso di bisogno, ma soltanto se impronteranno la loro vita a pochi semplici principi: l'onestà, la laboriosità, la parsimonia, il risparmio, la serietà, la responsabilità nei confronti di loro stessi e delle famiglie che essi formeranno. Chi vivrà con rettitudine, quella semplice rettitudine morale, quell'equilibrio, quel senso di logica nelle cose della vita, che hanno contraddistinto il suo operare, potrà stare tranquillo che dietro di lui vi è una ricchezza pronta a soccorrerlo in caso di necessità. Ma vi è anche una ricchezza pronta a premiarlo: penso a quelle bellissime case di villeggiatura, che Lei ha costruito, e delle quali potranno godere tutti coloro che si comporteranno in questo modo. Insomma, alla fine non ha chiesto tanto, se non ai suoi eredi di comportarsi con "normalità".

Chi invece si porrà al di fuori di queste regole, non avrà diritto a nulla. Non a soccorso, non a villeggiature, non a quella sorta di assicurazione e di tranquillità che derivano dal poter contare su una ricchezza in caso di bisogno. Lei non esclude nessuno. Quelli, e speriamo che non ve ne siano mai nella sua discendenza, che vorranno comportarsi al di fuori delle regole di una vita ispirata alla ragio-

NOTE

¹ Cfr. Platone, *La Repubblica*, Libro I, § IV.

² Cfr. M. Weber, *Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus*, 1905 (trad. it., *L'etica pro-*

testante e lo spirito del capitalismo, Milano, 1991).

³ Cfr. D. Alighieri, *Divina commedia*, *Paradiso*,

canto XVII, 58 e ss.

nevolezza, si escluderanno da soli, per loro libera scelta. La letteratura è densa di mille esempi, che sarebbe troppo lungo e forse inutile qui citare, ma che ci danno abbondantemente ragione della bontà di queste osservazioni. Mi piace ricordare, però, Benjamin Franklin: "Considera che il tempo è denaro; chi potrebbe guadagnare col suo lavoro dieci scellini al giorno e per mezza giornata va a spasso, o poltrisce nella sua stanza, anche se spende solo sei pence per i suoi piaceri, non deve contare solo questi; inoltre ha speso altri cinque scellini, o meglio li ha buttati via..."⁴.

Guardati dal considerare tua proprietà tutto ciò che possiedi, e dal vivere conforme a tale errore. In questa illusione incorrono molte persone che godono di credito. Per prevenirla, tieni un conto esatto delle tue spese e delle tue entrate..."⁴.

Sull'atto di trust

In conformità a tali principi ho scritto l'atto istitutivo del suo trust, che consta di una quarantina di pagine. Si tratta di un *trust* perpetuo, e per rendere ciò possibile ho scelto una legislazione che lo consentisse.

Si tratta di un *trust* discrezionale: il *trustee*, o i *trustees* secondo le circostanze, dovranno scegliere i beneficiari nella rosa dei suoi discendenti. Tuttavia, tra questi, dovranno scegliere costoro che risulteranno "meritevoli". La discrezionalità non è dunque arbitrio, ma "discrezionalità tecnica". Ho ritenuto fondamentale stilare una clausola sulla meritevolezza, sulla quale ho meditato a lungo, che ponesse dei principi fermi in punto di scelta da parte del *trustee*. La riporto qui di seguito:

- A. Soltanto i *beneficiari* che siano riconosciuti come "meritevoli", ai sensi del presente articolo, potranno avere diritto a distribuzioni di redditi e ad assegnazione di utilità, secondo quanto previsto nell'art. *** di questo *strumento*.
- B. Ai fini di questo *strumento*, si considerano "meritevoli" i *beneficiari* che abbiano improntato la loro vita ai seguenti ideali, propri del *disponente* del *trust*, e li abbiano messi in pratica:
 - (a) conseguimento di un adeguato livello di istruzione, acquisito seguendo con profitto corsi di studio conformi alle loro inclinazioni, aspirazioni e capacità, e proporzionati ai mezzi economici che sono stati messi loro a disposizione dai propri genitori e che si sono o avrebbero potuto procurarsi da loro stessi, mediante un'attività lavorativa compatibile con la condi-

zione di studente;

- (b) carriera lavorativa, in qualunque settore e attività, fatta con senso di sacrificio, dedizione, responsabilità, operosità, finalizzata al proprio progresso materiale ed umano;
- (c) assunzione delle proprie responsabilità verso sé stessi, nella famiglia e nella società, con diligenza, moderazione e rispetto degli altri;
- (d) conduzione di un tenore di vita proporzionato alle proprie possibilità economiche, informato ai principi di una ragionevole parsimonia, della previdenza individuale e del risparmio, per sé e per i propri familiari;
- (e) assolvimento dei propri obblighi concernenti il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, legittimi o naturali, ai quali dovranno essere trasmessi ed insegnati i valori e gli ideali del *disponente* che ha istituito questo *trust*.

Una volta verificato il requisito della meritevolezza, potranno essere fatte distribuzioni e attribuzioni di utilità ai beneficiari. Tuttavia, ciò non potrà avvenire per scopi voluttuari, ma per ragioni serie. Le riporto la relativa clausola:

- A. Ciascun *beneficiario*, come definito nell'art. *** potrà richiedere al *trustee*, purché ne sia meritevole secondo quanto disposto dall'art. *** di questo *strumento*:
 - (a) la distribuzione a suo favore di somme di denaro, da prelevarsi nell'ambito e nei limiti dei redditi reali del *trust*;
 - (b) l'utilizzo a titolo gratuito di uno o più beni immobili destinati dal *trustee* a "case di villeggiatura" a favore dei *beneficiari*.
- B. La richiesta di distribuzione di cui sopra sub A, § (a), dovrà essere motivata dallo stato di bisogno del richiedente o dei propri stretti congiunti, non dipendente da comportamento doloso o colposo del richiedente stesso, e deve dipendere da:
 - (a) necessità di fondi liquidi per finanziare spese mediche e sanitarie a favore proprio o dei propri stretti congiunti;
 - (b) necessità di una rendita in caso di infermità, inabilità, invalidità o vecchiaia, che non consenta di svolgere un'attività lavorativa da cui poter trarre dignitoso sostentamento;
 - (c) necessità di fondi liquidi per il mantenimento degli stessi e dei propri stretti congiunti, in caso di avversità, calamità, guerre, rivolte, epi-

demie, stato di vedovanza, separazione dal coniuge o di morte prematura di uno o di entrambi i genitori e altri avvenimenti imprevedibili e non soggetti alla volontà dell'uomo;

(d) necessità di finanziare i propri studi, o gli studi dei propri congiunti minori di età, o maggiori di età purché lo studente sia capace e meritevole.

- C. La richiesta di distribuzione di cui sopra sub A, §(a), dovrà essere supportata da adeguata documentazione a comprova dei motivi addotti.
- D. Il *trustee* dovrà procedere con appropriata istruttoria, esaminando la documentazione prodotta, dovrà effettuare con particolare cura tutte quelle verifiche consigliate dalle circostanze, e dovrà verificare che il *beneficiario* richiedente sia meritevole secondo le disposizioni di cui all'art. ... del presente strumento. Egli potrà chiedere supplementi di documentazione e raccogliere opinioni e testimonianze, anche informali.
- E. Le suddette operazioni saranno svolte dal *trustee* senza indugio, in modo da poter emettere una decisione meditata e tempestiva.
- F. Prima di emettere qualunque decisione, il *trustee* dovrà sentire il parere obbligatorio, ma non vincolante, del *guardiano* e del collegio dei *beneficiari*.
- G. Al termine dell'istruttoria, il *trustee* emetterà la propria motivata decisione in forma scritta, con indicazione dei fatti assunti a fondamento della stessa, in relazione sia alla meritevolezza o meno del *beneficiario* richiedente, sia alla fondatezza o meno della richiesta e alla sussistenza o meno degli altri presupposti indicati nel presente articolo. Dalla decisione risulterà anche l'importo delle erogazioni in denaro, che potrà anche essere inferiore all'importo richiesto dal richiedente. La decisione sarà comunicata senza indugio al richiedente e, in caso questa sia di accoglimento della richiesta, ad essa sarà data immediata attuazione.
- H. In caso di particolare urgenza, il *trustee* potrà, previo parere favorevole del *guardiano*, erogare le somme che siano assolutamente necessarie per evitare un danno grave e irreparabile, salvo il suo diritto alla ripetizione nei confronti del *beneficiario*, in quanto possibile, ove l'esito dell'istruttoria non desse risultato positivo ai fini dell'accoglimento della richiesta.
- I. La richiesta di utilizzo di cui sub A, § (b), sarà accettata purché il *beneficiario* ne sia meritevole,

purché non impedisca ad altri *beneficiari* altrettanto meritevoli di goderne egualmente a turno, e previo ottenimento di parere favorevole del *guardiano*. A tal fine il *trustee* dovrà svolgere le necessarie attività istruttorie per accertare la sussistenza del requisito di meritevolezza dei *beneficiari*.

- J. Alla decisione del *trustee* si applicano le regole sopra indicate sub G, in quanto compatibili.
- K. L'elenco delle "case di villeggiatura" comprese nei beni in *trust* è formato per la prima volta dal *disponente*. In caso di alienazione dei suddetti beni, potrà essere formato un nuovo elenco, su proposta del *trustee*, e previo parere favorevole del *guardiano* e del collegio dei *beneficiari*.
- L. La destinazione, da parte del *Trustee*, di beni immobili a "case di villeggiatura" dovrà essere fatta in modo da preservare l'integrità e l'accrescimento dei beni in *trust*; l'elenco di cui al paragrafo che precede non sarà integrabile se non per sostituzione di una casa già ivi compresa con altra casa di valore non superiore, e ciò al fine di evitare che una parte rilevante dei beni in *trust* rimanga infruttifera, e di evitare di destinarvi beni immobili di cospicuo valore.
- M. Le decisioni del *trustee* previste dal presente articolo sono impugnabili da parte del richiedente, del *guardiano* o di qualunque altro *beneficiario* a norma dell'art. *** e previo esperimento della procedura di conciliazione di cui all'art. ***.

Conclusione

Mi limito dunque ad un'ultima osservazione, che è il corollario di quelle precedenti. Quando ho stilato l'atto istitutivo del Suo *trust*, mi sono preoccupato della "giustizia" di ciò che andavamo a fare. Non tanto la giustizia secondo diritto, che è un aspetto tecnico del problema e che ho risolto come professionista; mi sono invece preoccupato della giustizia in senso morale di ciò che contribuivo a realizzare. E ho dedicato diverse sere a riflettere. Il risultato delle mie riflessioni è qui condensato, e per me questa è stata ed è la soluzione giusta, molto più giusta ed assennata di chi, invece, non fa nulla, lasciando che i normali strumenti della successione ereditaria facciano il loro corso, e purtroppo, talora, i loro danni. Confido, quindi, cara Signora, che lei abbia fatto la cosa giusta, e che lei sarà ricordata, da parte di chi verrà dopo di lei, con l'ammirazione, la stima e l'affetto che Lei certamente merita.